

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (E LE PENSIONI INTEGRATIVE)

CHE COS'É

Nata nel 2005, costituisce il “secondo pilastro” del sistema pensionistico italiano che si affianca a quello obbligatorio pubblico, ma non lo sostituisce: ha lo scopo di “integrare” la pensione che sarà garantita dal sistema previdenziale pubblico, in previsione della sua possibile insufficienza a garantire un tenore di vita proporzionato al precedente reddito da attività lavorativa.

CARATTERISTICHE

La previdenza complementare a differenza di quella obbligatoria:

- è volontaria: il lavoratore può scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare;
- è regolata da un sistema a “capitalizzazione”: i versamenti di ciascun lavoratore vengono autonomamente investiti dal fondo di previdenza al fine di creare la rendita;
- funziona a capitalizzazione individuale: i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti; è noto quanto si versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate e da quanto ha reso il loro investimento;
- la contribuzione è a carico del lavoratore aderente: per i dipendenti privati può essere anche parzialmente a carico del datore di lavoro;
- è gestita da “Fondi Pensione” che sono soggetti ed enti di diritto privato che si distinguono in quattro tipologie:
 - *Fondi Chiusi* (art. 3 del D.lgs. 252/2005) di origine “negoziale”, istituiti dalle organizzazioni sindacali rappresentanti dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale;
 - *Fondi Aperti* (art. 12 del D.lgs. 252/2005) istituiti da operatori finanziari privati, come banche, imprese di assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - *Piani Pensionistici Individuali (PIP)* (art. 13 del D.lgs. 252/2005): sono polizze di assicurazione sulla vita con finalità previdenziale;
 - *Fondi Pensione preesistenti*: fondi pensione già esistenti al 15 novembre 1992, ovvero prima dell’istituzione della previdenza complementare, con caratteristiche e regolamentazioni proprie.
- I Fondi pensione investono i capitali raccolti con le contribuzioni per ricavarne un rendimento, secondo regole di prudenza stabilite dalla legge e dalle altre norme di riferimento, e sono soggetti alla vigilanza di un istituto pubblico, la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).



CHI PUO' USUFRUIRNE

I destinatari dei fondi pensione sono:

- i lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
- i soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti;
- i lavoratori parasubordinati ed occasionali;
- i familiari a carico;
- altri soggetti che non svolgono nessuna attività lavorativa.

FONDI PENSIONE ESISTENTI

Per i dipendenti pubblici sono stati istituiti due Fondi: Espero (lavoratori della Scuola) e Perseo Sirio (dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e della Sanità).

Accanto a questi fondi operano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche locali, anche i fondi pensione territoriali.

Per i dipendenti privati si rimanda all'elenco ufficiale pubblicato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione): <https://www.covip.it/la-covip-e-la-sua-attivita/albo-fondi-pensione/elenco-fondi-albo>

COME ADERIRE

L'adesione alla previdenza complementare è sempre libera e volontaria.

L'adesione ai fondi aperti ed ai PIP è una scelta individuale.

L'adesione ai fondi negoziali di categoria è regolamentata dai contratti collettivi e dagli accordi tra organizzazioni sindacali e datoriali.

Dopo due anni di contribuzione, si può revocare l'adesione e aderire a un altro fondo chiedendo il trasferimento della capitalizzazione.

Per quanto riguarda il TFR dei lavoratori dipendenti del settore privato, è previsto il conferimento in un Fondo pensione "negoziale" di categoria da parte del datore di lavoro, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi: ove manchi il fondo di categoria, il versamento viene destinato al Fondo Previdenziale Complementare residuale INPS (FondInps).

Per il TFR opera un meccanismo di "silenzio assenso": entro sei mesi dall'assunzione il lavoratore può manifestare l'intenzione di:

- lasciare il TFR in Azienda;
- destinarlo ad un Fondo Pensione;
- non decidere nulla (in questo caso il datore di lavoro lo destina automaticamente al fondo negoziale di riferimento o, in mancanza, al fondo residuale INPS);



- qualora il lavoratore decida successivamente di destinare il TFR ad un Fondo di sua scelta, l'opzione vale da quel momento in poi e le somme versate in precedenza su un altro fondo restano accantonate fino alla liquidazione del TFR.

PRESTAZIONI GARANTITE

- Per ogni iscritto viene creato un “conto individuale” sul quale confluiscono i versamenti.
- Al momento della maturazione della pensione - secondo i requisiti del proprio regime previdenziale obbligatorio e in presenza di almeno cinque anni di appartenenza alla forma pensionistica complementare - verrà liquidata una rendita proporzionale ai contributi versati ed al rendimento ottenuto dal fondo.
- In aggiunta, il Fondo può prevedere il pagamento di un capitale, nella misura massima del 50% della contribuzione, rivalutato secondo il rendimento ottenuto dal fondo.
- Infine, gli iscritti ad un Fondo possono chiedere, secondo le norme di legge e i regolamenti applicabili, una anticipazione per alcune motivazioni di necessità (esigenze sanitarie, acquisto della prima casa, o altre previste).

AGEVOLAZIONI FISCALI

- Deducibilità dal reddito dei contributi versati, fino all'importo di € 5.164,57 (i vecchi 10 milioni di lire): per i versamenti mensili trattenuti in busta paga, la deduzione viene calcolata direttamente dal datore di lavoro; per i versamenti effettuati personalmente, la deduzione si effettua nella dichiarazione dei redditi.
- Aliquota ridotta di tassazione per i rendimenti annuali del Fondo, rispetto ad altre forme di investimenti di capitale.
- Aliquota ridotta di tassazione per la rendita o il capitale erogati.

CRITICITA' ED ATTENZIONI

La scelta di aderire ad un Fondo Pensione deve essere attentamente ponderata, valutando tutti gli elementi anche con la consulenza di una persona competente.

Per scegliere consapevolmente è necessario comprendere bene:

- gli obblighi che comporta l'adesione al fondo;
- le tipologie di prestazioni che il Fondo assicurerà, a quali scadenze e condizioni;
- le tipologie di investimenti che il Fondo attua con i capitali raccolti e i profili di rischio;
- il rendimento: comprendere se è previsto un rendimento minimo (o la mera preservazione del capitale versato) e capire che i rendimenti presentati nelle proposte dei Fondi o dei PIP sono rendimenti futuri previsti: ossia, proiezioni previsionali e, quindi, non certi. I rendimenti reali potrebbero essere migliori ma anche peggiori o nulli. Questo è particolarmente rilevante per il TFR che di per sé ha già un meccanismo di rivalutazione garantito per legge, tutt'altro che scarso;



Ugento-S.Maria di Leuca

Dalla parte dei più fragili
dei più deboli e degli ultimi

www.caritasugentoleuca.it



- le garanzie di solvibilità (possibilità reali di ottenere la prestazione quando sarà maturata e meccanismi di garanzia in caso di insolvenza del Fondo).

Pagine informative:

- COVIP (Commissione Vigilanza sui Fondi Pensione): <https://www.covip.it/>
- INPS, pagina informativa: <https://www.inps.it/pages/standard/46227>

Norme di Riferimento:

- D.lgs. 252 del 5 Dicembre 2005, “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”:
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05:252!vig=>

(aggiornata al 19 ottobre 2021)